

## COMUNICATO AL PERSONALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA

In applicazione di quanto disposto dal DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, attuativo dell'articolo 1 comma 26, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), è prevista la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di richiedere l'erogazione delle quote di TFR maturando, come parte integrativa della retribuzione.

Possono presentare la richiesta esclusivamente i dipendenti:

- che abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, presso il medesimo datore di lavoro;
- che non abbiano concluso contratti di finanziamento nei quali il TFR sia stato posto a garanzia del credito. In caso contrario, l'istanza potrà essere inoltrata solo dopo l'avvenuta estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Per ottenere l'erogazione delle somme in busta paga, i lavoratori interessati dovranno compilare il modulo allegato di richiesta della c.d. "Qu.I.R." (Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione), disponibile anche nella intranet aziendale, e consegnarlo al Focal Point competente che rilascerà apposita ricevuta.

La Qu.I.R., sarà pari alla quota maturanda di TFR, al netto del contributo (pari allo 0,50% della retribuzione imponibile) di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.

Tale erogazione mensile potrà essere richiesta a partire dal 3 aprile 2015 (data in cui entrerà in vigore il DPCM), e sarà operativa a partire dal mese successivo a quello di presentazione del modulo, previa verifica da parte del datore di lavoro del possesso dei requisiti sopra esposti. Una volta esercitata, la scelta è irrevocabile e vale per tutto il periodo interessato dalla normativa, ossia sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente.

Il lavoratore potrà richiedere la Qu.I.R. anche qualora abbia già destinato le quote del proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare; le quote di TFR maturande non saranno più destinate al fondo integrativo ma saranno accreditate direttamente in busta paga.

L'erogazione della Qu.I.R. avverrà, anche in questo caso, a partire dal mese successivo a quello di presentazione del modulo.

Poiché la contribuzione ai fondi pensione può realizzarsi anche attraverso la previsione di un'apposita aliquota a carico del datore di lavoro e a carico dei dipendenti (come avviene ad esempio per Fondoposte) si evidenzia che, anche nelle ipotesi in cui i dipendenti scelgano l'erogazione in busta paga del TFR maturando, ai fondi pensione continueranno comunque ad essere versate le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del dipendente.

Le somme erogate mensilmente diventano, per espressa previsione normativa, un'integrazione della retribuzione, che si cumula al reddito annuo percepito, e sono sottoposte a tassazione ordinaria. In particolare tali somme:

- non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del c.d. "bonus fiscale di 80 euro";
- non concorrono alla determinazione del TFR stesso, né sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

Si precisa che, laddove non si aderisca a tale opzione, continuerà ad applicarsi la consueta disciplina in materia di trattamento di fine rapporto.

Roma, marzo 2015

Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

